

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al signor Presidente
del Consiglio regionale

e, p.c.: Al signor Segretario generale
del Consiglio regionale



XI LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 2. Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Zaia: "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2020 – XI Legislatura"

In data 21 gennaio 2021 il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in videoconferenza ha preso atto della proposta di Progetto di legge n. 2 citato in oggetto ed esaminato gli articoli di competenza:

- Capo III "Disposizioni in materia di governo del territorio" art. 12;
- Capo IV "Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti" artt. 15, comma 5 e art. 17, comma 3;
- Capo VI "Disposizioni in materia di protezione civile" art. 21;
- Capo VII "Disposizioni in materia di acque, difesa del suolo, bonifica ed irrigazione, art. 24 comma 2; art. 25 comma 1 e comma 3; art. 26 comma 2; art. 30 comma 1; art. 33 comma 1
- Capo XIII "Disposizioni in materia di Sanità e Sociale", art. 55, lettera h) comma 2 dell'art. 4 bis "conferenza regionale terzo settore".

Il CAL ha dunque espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al PDL di semplificazione e adeguamento ordinamentale con le considerazioni e la proposta di modifica riferite all'articolo 12: "*Modifiche all'articolo 14 bis: Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale*", come si riportato nella nota allegata alla presente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Consiglio delle Autonomie Locali
Fabio Bui

Allegato 1: Osservazioni all'art. 12 - PDL n. 2 -

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701631 *tel*
cal@consiglioveneto.it
<http://cal.consiglioveneto.it>

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Osservazioni all'articolo 12 del PDL n. 2 - Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2020 – XI Legislatura”

“Modifiche all'articolo 14 bis: Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale”:



Da un'attenta analisi della ricaduta che detto articolo ha avuto sulla pianificazione territoriale fin dalla sua entrata in vigore, appare dubbia l'utilità di una differenziazione dei procedimenti di approvazione di dette varianti semplificate, soprattutto con riferimento alla possibile difficoltà di inquadrare la tipologia di variante operata in una delle casistiche previste dal comma 1 piuttosto che dal “nuovo comma 7”.

Si propone pertanto la completa revisione dell'art. 14 bis riportando le previsioni delle lettere a) b) e c) del “nuovo comma 7” in aggiunta ed a completamento dell'elencazione di cui al comma 1 e stralciando i “nuovi commi da 7 a 8”.

Di seguito si riporta il **testo completo del nuovo art. 14 bis** che ne deriverebbe e che si propone come sostituzione integrale del vigente:

Art. 14 bis - Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, il comune adotta e approva secondo le procedure di cui ai commi da 2 a 6 le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:

- a) la rettifica di errori cartografici;
- b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT;
- c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d'uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
- d) l'adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale;
- e) l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;
- f) l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- g) l'adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di disposizioni legislative di carattere prescrittivo.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.

3. In luogo della concertazione di cui all'articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.

4. Entro otto giorni dall'adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata.

5. Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.

7. Il parere di regolarità tecnica dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.

Nel caso tale soluzione non risultasse percorribile, va allora evidenziato che il richiamo alla "sostituzione dei commi", anche laddove l'enunciazione rimane invariata e ne cambia solo la numerazione, potrebbe trarre in inganno, soprattutto laddove al punto 7 si scrive "Il comma 9 dell'art. 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: ... (omissis)", mentre il testo originario del citato articolo si ferma al comma 8 ed il comma 9 risulta solo nella nuova riformulazione dell'articolo 14 bis.

Con riferimento, poi, alle previsioni inerenti la seconda tipologia di varianti semplificate di cui al comma 7 nella nuova formulazione dell'art. 14 bis, rimangono irrisolte le perplessità relative:

- alla mancata previsione delle modalità e dei termini di approvazione della variante (mancando il richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 14 o analoga specifica formulazione semplificativa);
- alla ristrettezza del termine di 15 giorni concesso alla Provincia per la verifica dei presupposti;



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

- alla **mancanza dell'inquadramento giuridico di detta verifica sotto il profilo della competenza e della cogenza** dell'atto nel quale dovrebbe concretizzarsi, essendo esercitata su un atto deliberativo di Consiglio Comunale per il quale, oltretutto, è già stata attestata la regolarità tecnica.

Mancanza di inquadramento giuridico ulteriormente aggravata dalla previsione del "nuovo comma 8" nella sua parte novellata, dove si precisa che *"Qualora la provincia o la Città metropolitana di Venezia verifichi l'assenza dei presupposti indicati dal comma 7, restituisce al Comune la variante(omissis)"*. Si sottolinea che per la "restituzione del piano" è prevista la competenza della giunta provinciale (vds. Art. 14, comma 7) ora esercitata tramite decreto del Presidente della Provincia, atto che deve essere preceduto da una Valutazione Tecnica Provinciale. Tale previsione è in evidente assoluto contrasto con le tempistiche dettate dall'art. 14 bis, "nuovo comma 8".



Seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 21 gennaio 2021.